

(N. 911)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge tende ad escludere la trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti provenienti da Autorità straniere, in cui sia stato erroneamente riconosciuto il diritto di opzione per la cittadinanza italiana, senza che ne ricorressero i requisiti all'uopo richiesti dall'articolo 19 del Trattato di pace.

Al riguardo giova ricordare che il riconoscimento dello *status* di cittadino italiano a coloro che abbiano optato ai termini dei pa-

ragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 del Trattato di pace, costituisce per l'Italia un preciso obbligo di diritto internazionale, solo in quanto ricorrano le condizioni previste da detta norma. Questa, invero, se da un lato rimette l'accertamento delle condizioni prescritte per l'esercizio del diritto di opzione alla competenza delle Autorità dello Stato, cui il territorio è stato ceduto, non attribuisce tuttavia alle medesime alcuna discrezionalità in ordine a siffatto accertamento. Pertanto i requisiti

richiesti per il valido esercizio dell'opzione, anche dopo il suo eventuale accoglimento, continuano ad avere rilevanza, quali presupposti necessari per la sussistenza dell'obbligo del Governo italiano di attribuire efficacia nel proprio ordinamento ai citati provvedimenti delle Autorità straniere.

Per quanto concerne, in particolare, la Jugoslavia è da rilevare poi che la facoltà del Governo italiano di disconoscere la qualità di cittadini alle persone, nei cui confronti sia stata indebitamente accolta la domanda di opzione da parte del Governo jugoslavo, è chiaramente ammessa nel punto c) della lettera allegata all'Accordo italo-jugoslavo, concluso a Roma il 22 dicembre 1950. Tale Accordo, seppure non ancora approvato dal Parlamento, è tuttavia già perfetto ed efficace, quale atto di diritto internazionale, essendosene prevista l'entrata in vigore, come è specificato nell'articolo 3, con effetto dal momento della sua firma e può, pertanto, essere già invocato da ciascuna delle Parti contraenti, quale fonte di interpretazione autentica delle norme del Trattato di pace.

* * *

L'articolo 1 del disegno di legge prevede che la trascrizione e l'annotazione dei provvedimenti di opzione di cui trattasi possono aver luogo solo dietro autorizzazione del Ministero dell'interno, che accerta a tal fine il concorso delle condizioni richieste dal citato articolo 19 del Trattato di pace.

Il controllo sulla legittimità dei provvedimenti è in tal modo attribuito al Ministero dell'interno, il quale oltre a potere adottare criteri unitari di valutazione, appare anche idoneo, per la particolare competenza funzionale

in materia di cittadinanza, a compiere le indagini necessarie e gli apprezzamenti richiesti nei casi in esame.

In attuazione dei principi generali cui si ispira la vigente legislazione si è, inoltre, espressamente riconosciuta, sia al Pubblico Ministero che a qualunque interessato, la potestà di provocare da parte della competente Autorità giudiziaria l'accertamento delle condizioni che legittimano l'opzione, statuendosi al riguardo che, ove il nulla-osta del Ministero dell'interno sia impugnato nel termine di giorni trenta (dalla comunicazione dell'avvenuta concessione), la trascrizione ed annotazione dei provvedimenti in questione rimangono sospese sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Nell'articolo 2 viene ribadito il principio dell'esperibilità dell'azione giudiziaria, anche su iniziativa del Pubblico Ministero, per l'accertamento dello *status civitatis* degli optanti, nei casi in cui i relativi provvedimenti siano già stati trascritti ed annotati nei registri di stato civile, al momento di entrata in vigore della legge.

Infine con l'articolo 3, allo scopo di evitare incertezze in relazione alla norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, si chiarisce che le persone ritenute sprovviste dei requisiti richiesti dal Trattato di pace per poter esercitare il diritto di opzione, giusta i precedenti articoli 1 e 2, sono esenti dagli obblighi del servizio militare. Nello stesso articolo si stabilisce altresì che le medesime non possono riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 555 del 1912 in considerazione del fatto che trattasi di elementi sicuramente non italiani e, talora, politicamente infidi e indesiderabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La trascrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di Stati esteri, che riconoscono il diritto di opzione per la cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del Trattato di pace, reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non possono essere eseguite senza il preventivo nulla osta del Ministero dell'interno.

La concessione del nulla osta è subordinata alla sussistenza delle condizioni richieste dal precitato articolo 19 e di essa deve darsi comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove la trascrizione e l'annotazione devono eseguirsi.

Qualora non risulti la sussistenza delle condizioni richieste, il nulla osta è negato ed è data comunicazione del diniego, con indicazione dei motivi, all'interessato ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove le predette formalità avrebbero dovuto essere eseguite.

Tanto nel caso di concessione, quanto in quello di diniego del nulla osta, può essere promossa in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse e dal Pubblico Ministero l'azione per l'accertamento della cittadinanza davanti al Tribunale indicato nei due precedenti commi.

La trascrizione e l'annotazione possono essere eseguite quando siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta concessione del nulla osta, senza che nel predetto termine sia stata promossa l'azione per l'accertamento dello stato di cittadinanza.

L'esercizio di tale azione entro il termine suddetto sospende l'esecuzione della trascrizione e dell'annotazione sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ai fini della sospensione, la citazione deve essere notificata al Ministero dell'interno.

Art. 2.

Le trascrizioni ed annotazioni dei provvedimenti menzionati nel primo comma dell'articolo 1, già avvenute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non impediscono la contestazione in sede giudiziaria sullo stato di cittadinanza dell'interessato per la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio del diritto di opzione. L'azione può essere promossa anche dal Pubblico Ministero.

Art. 3.

Le persone nei cui confronti sia stata ritenuta, ai sensi dei precedenti articoli, l'insussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 19 del Trattato di pace su indicato, per l'esercizio del diritto di opzione, sono esenti dal servizio militare. Alle medesime non sono, inoltre, applicabili le disposizioni dell'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.